



Tribunale di Verona – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Linee guida interne G.E. – Notai delegati per la redazione del progetto di distribuzione
Esito riunione 15 giugno 2011

RICHIESTA DI PRECISAZIONI DEL CREDITO E DI
DEPOSITO DELLE NOTE SPESE DEGLI AVVOCATI

- 1) Il Notaio delegato invia la richiesta di precisazione del credito e delle note delle spese legali dopo l'emissione del decreto di trasferimento.
- 2) Il Notaio delegato redige la richiesta della precisazione inserendo avvertimento sulle modalità e criteri di redazione della bozza del progetto di distribuzione. In particolare avvertirà i creditori che:
 - in difetto di tempestivo deposito delle note spese e delle precisazioni si procederà d'ufficio alla redazione di una bozza del progetto di distribuzione;
 - nel caso in cui, a seguito di tardivo deposito delle note, il delegato dovesse procedere alla redazione di una nuova bozza del progetto di distribuzione, gli inerenti costi (compensi per la redazione del progetto di distribuzione) saranno addebitati al medesimo creditore (a scomputo delle spese legali dell'avvocato o del creditore che non abbia rispettato i termini).
- 3) Alla richiesta di precisazione saranno allegate le tabelle orientative vigenti in tema di progetto di distribuzione.
- 4) Nella richiesta di precisazione dei crediti potranno essere riportati stralci delle istruzioni già date in altre occasioni (e corrispondenti a quanto riportato nella circolare del Tribunale di Reggio Emilia) per quanto riguarda le modalità di precisazione del credito ipotecario ex art. 2855 c.c.
- 5) E' inutile inviare il fax per nota spese legali al difensore del curatore del fallimento quando nella procedura si ha il fondiario.
- 6) Non serve inviare via fax la bozza del progetto di distribuzione al creditore, quando vi è un solo creditore che prende (e non vi possono essere obiezioni).
- 7) La bozza del progetto di distribuzione va inviata via fax quando vi sono progetti di distribuzione complessi. Va assegnato termine di gg. 15 per le "prime osservazioni".

ISTRUZIONI QUANTO ALLE NOTE SPESE DEGLI AVVOCATI

- 8) Se i creditori non depositano la nota delle spese legali (e hanno diritto alla partecipazione utile alla distribuzione), va operato un calcolo d'ufficio, ovvero:
diritti e onorari + rimborso forfettario 12,5 % + 90 Euro + accessori come precedente o come intervenuto a seconda dei casi.
Nel caso in cui lo stesso legale è intervenuto in una procedura in cui è anche precedente possono essere aggiunte le c.d. voci sicure nel minimo (tipo ricorso x intervento *voce 52* nel minimo, mentre non spettano le voci per la partecipazione alle udienze di vendita avanti al notaio: art. 631 c.p.c. “Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, *fatta eccezione per quelle in cui ha luogo la vendita ...*”);
- 9) Se l'avvocato deposita più note spese (ad esempio una come precedente ed una come intervenuto), si procede al calcolo d'ufficio come da tabelle orientative (un'unica nota spese).
- 10) Se l'avvocato redige nota spese per un importo superiore a quanto risultante dall'applicazione delle tabelle orientative, operiamo il medesimo calcolo d'ufficio.
- 11) Se l'avvocato redige nota spese per un importo inferiore a quello risultante dall'applicazione delle tabelle, non siamo tenuti ad eseguire il calcolo d'ufficio ma riconosciamo nel progetto di distribuzione quanto richiesto.
- 12) Se un intervenuto nel corso del procedimento si surroga al precedente nel dare impulso alla procedura (anticipando le spese), al calcolo della sua nota spese si applica la tabella del precedente.
- 13) Il G.E. non liquida la nota delle spese del legale del perito che interviene (per non essere stato pagato direttamente dal precedente). Infatti il compenso del perito, liquidato dal G.E. con decreto, se non onorato dal creditore precedente sarà posto d'ufficio in prededuzione con prelievo diretto dal conto della procedura.

CONTROLLO DELLE PRECISAZIONI DEI CREDITI AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

- 14) Nulla è dovuto a titolo di spese in prededuzione (anticipate documentate o legali) al creditore il cui titolo è venuto meno in corso di esecuzione.

- 15) Dopo aver dato avviso nel fax di precisazione della necessità di indicare, secondo i criteri sopra richiamati, il credito ipotecario ex art. 2855 c.c., si procederà :
- ove sia possibile, al controllo della correttezza di tale indicazione;
 - ove non sia possibile, a chiedere nuovamente il conteggio e la documentazione bancaria necessaria. In particolare è auspicabile che il Notaio delegato, appena ricevuti gli atti a seguito della delega, verifichi la presenza, agli atti della procedura, del piano di ammortamento mutuo, provvedendo a richiederlo ove mancante (sia che si tratti del creditore precedente sia che si tratti di creditore intervenuto).
- 16) Nel caso di credito ipotecario per il quale è *ictu oculi* evidente l'inidoneità della somma ricavata a soddisfare anche il solo capitale residuo, è possibile redigere il progetto di distribuzione anche in difetto del calcolo esatto di quanto dovuto ex art. 2855 c.c.

FONDIARIO

- 17) Nella determinazione della somma da versare al creditore fondiario ex art. 41 TUB il Notaio delegato deve utilizzare criteri più che prudenziali, per evitare che il fondiario debba successivamente restituire somme percepite in eccesso.
- 18) Se il fondiario deve restituire una parte di quanto ricevuto, il Notaio delegato deve presentare istanza al G.E. per la restituzione, con in calce la predisposizione del provvedimento del G.E. con espressa indicazione dell'importo da restituire e del termine entro cui restituire (15 giorni dalla comunicazione). Il provvedimento da apporre in calce può essere del seguente tenore: "Il G.E. letta l'istanza assegna a _____ termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per provvedere alla restituzione alla procedura della somma di € _____." Tutto ciò implica: 1) che non debbono essere mai inviate al G.E. bozze del progetto di distribuzione con l'indicazione "somma da restituire" e ciò sia che si abbia una vecchia sia che si abbia una nuova procedura; 2) che il G.E. non deve mai depositare un progetto di distribuzione contenente tale frase.
- 19) In caso di fondiario e fallimento va chiesta la precisazione dei crediti e delle spese legali solo al creditore fondiario e al precedente (se diverso dal creditore fondiario). A questi creditori va liquidata e riconosciuta in prededuzione la nota delle spese del legale oltre che le spese documentate nell'interesse dell'esecuzione.

UDIENZA EX ART. 499 C.P.C.

20) La Cancelleria deve comunicare l'esito dell'udienza al Notaio (già delegato in occasione della precedente udienza ex art. 569 c.p.c. in cui è stata disposta la vendita).

SOMME ACQUISITE ALLA PROCEDURA PER DECADENZA DEL DEBITORE DALLA CONVERSIONE

21) Sarà cura del Notaio delegato verificare, prima della predisposizione del progetto di distribuzione, se vi siano somme (depositate su libretto) formanti parte del pignoramento per effetto del provvedimento dichiarativo della decadenza del debitore dalla conversione. In caso affermativo, tali somme formano parte della massa da distribuire.

NOTE REDAZIONALI DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

22) Nella parte descrittiva sarà evidenziata, ove ritenuto opportuno, la differenza tra quanto richiesto dal creditore e quanto riconosciuto nella bozza del progetto di distribuzione.

23) Va sempre inserita la formula “ *con prelievo diretto a favore di*” per le somme riconosciute a favore di custode, notaio o perito (nei casi in cui quest'ultimo non sia stato pagato dal precedente).

Verona, 30 luglio 2011.

I GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

dr. Paola Matteucci

dr. Andrea Crema